



IL RETTORE

- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la Riforma degli ordinamenti didattici universitari e in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c);
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e in particolare, l'art. 3, comma 4, lettera g);
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 6 il quale recita: *"La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero anche mediante convenzioni con le Associazioni operanti in tali ambiti;"*
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione ad associazioni e gruppi studenteschi universitari di finanziamenti per la realizzazione di iniziative ed attività culturali, sportive e ricreative, emanato con Decreto Rettorale n. 12116 del 26 marzo 2002 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 23 febbraio 2022;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 febbraio 2022

DECRETA

Il *"Regolamento di Ateneo per l'attribuzione ad associazioni e gruppi studenteschi universitari di finanziamenti per la realizzazione di attività formative autogestite nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero"* citato in premessa, è modificato come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA

Milano, 24 marzo 2022

Reg.to al n. 19668



REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTRIBUZIONE AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI STUDENTESCHI UNIVERSITARI DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE AUTOGESTITE NEI SETTORI DELLA CULTURA E DEGLI SCAMBI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Art. 1 - Generalità

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in conformità a quanto disposto dalla Legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 6, comma 1, lettera c) e dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e in particolare, dall'art. 3, comma 4, lettera g), il quale recita: "*Le Università (omissis) nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci: sostengono le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero*" emana, annualmente, un bando di concorso per l'attribuzione di finanziamenti negli ambiti sopra indicati, nel rispetto del limite di spesa stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. In attuazione delle finalità di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, sulla base della disponibilità di bilancio, l'entità della spesa da destinare al finanziamento di Associazioni e Gruppi studenteschi universitari per la realizzazione di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, individuando a tale fine una apposita voce di bilancio.
3. Annualmente è emanato un bando di concorso per l'attribuzione di detti finanziamenti nel rispetto del limite di spesa stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Proponenti e modalità di presentazione della domanda

1. Possono partecipare al bando:
 - le Associazioni studentesche con almeno 20 studenti soci iscritti alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM non oltre il primo anno fuori corso con riferimento all'anno accademico di pubblicazione del bando;
 - i Gruppi di studenti iscritti alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM costituiti da almeno 10 studenti, iscritti non oltre il primo anno fuori corso con riferimento all'anno accademico di pubblicazione del bando.

A tale fine non vengono considerate le situazioni di fuori corso intermedio. Gli studenti che intendono partecipare alla selezione, costituiti in Associazioni o in Gruppi, devono essere iscritti almeno al secondo anno e devono aver conseguito almeno numero 12 CFU nel corso dell'anno solare precedente a quello della pubblicazione del bando.
2. Il programma delle attività proposte dovrà individuare una identità di intenti rispetto alle finalità culturali che sono proprie dell'Ateneo e dovrà essere svolto nel corso dell'intero anno accademico (nel periodo da marzo a febbraio dell'anno successivo).
3. All'atto della richiesta di finanziamento, le Associazioni, devono accreditarsi mediante il deposito dello Statuto associativo o dell'atto costitutivo.
I Gruppi di studenti dovranno accreditarsi presentando apposita domanda (*format*) alla quale deve essere allegato l'elenco degli studenti iscritti al Gruppo medesimo con l'indicazione del nome, cognome, numero di matricola di ciascuno di essi, corredato dalla copia di un valido documento di identità di ciascun componente.



4. Le Associazioni e i Gruppi di studenti assegnatari di finanziamenti rispondono in solido nei confronti dell'Università nel merito delle attività organizzate e della corretta fruizione dei contributi ricevuti.

Art. 3 - Presentazione e valutazione delle richieste di finanziamento

1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate entro la scadenza prevista dal bando e devono contenere:
 - l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;
 - uno o più preventivi dettagliati delle spese per ciascuna iniziativa. Tali preventivi devono essere debitamente firmati e rilasciati dai fornitori dei beni o servizi oggetto delle iniziative proposte;
 - la designazione di un coordinatore, quale referente nei rapporti tra l'Associazione, il Gruppo e l'Università e nei rapporti con i terzi per tutta la durata delle attività. Il coordinatore dovrà designare un suo delegato che potrà subentrare nelle ipotesi di impossibilità del coordinatore o nei casi in cui questi dovesse cessare dallo *status* di studente.
2. Un'apposita Commissione, costituita dal Rettore o da un suo delegato, dal Direttore Generale o da un suo delegato, da due docenti, da due studenti indicati dalle rappresentanze studentesche e da un funzionario dell'Ateneo o suo delegato, designata dal Senato Accademico, valuterà le domande pervenute sulla base della documentazione presentata. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei Consigli delle Facoltà e in altri consessi dell'Ateneo, nonché gli studenti iscritti a una Associazione Studentesca o facenti parte di un Gruppo di studenti richiedente il finanziamento.
3. Le richieste devono rientrare in uno dei seguenti ambiti:
 - **Ambito Orientativo/Divulgativo:** interventi di personalità di alto livello su argomenti scientifici, tecnici, umanistici e artistici, nonché su tematiche legate al mondo del lavoro nell'ambito di *career day* e incontri organizzati nell'Ateneo;
 - **Ambito Ricreativo:** spettacoli teatrali allestiti da studenti, Gruppi musicali o cori d'Ateneo, feste di apertura e di chiusura dell'anno accademico ecc.;
 - **Ambito Sportivo:** partecipazione di Gruppi o singoli a gare a carattere universitario o agonistico;
 - **Ambito Internazionale.**Sono escluse le richieste aventi a oggetto:
 - iniziative con mero fine di lucro;
 - erogazione di premi in danaro;
 - iniziative che si configurano come sostitutive di quelle curriculari o di supporto alla didattica svolte dall'Ateneo o che si sovrappongono;
 - iniziative propagandistiche a fini politici;
 - spese relative all'acquisto di materiale non inventariabile.
4. Nel limite della disponibilità di bilancio, la Commissione opererà un'equa ripartizione tra i quattro ambiti, formulando una graduatoria di merito tra le varie proposte pervenute e valutate.
5. Il giudizio della Commissione è insindacabile e deve essere adeguatamente motivato.



6. Il mancato ricevimento da parte dell'Ufficio competente, entro i termini prescritti, delle richieste e della documentazione a corredo della domanda, comporterà l'esclusione dalla valutazione da parte della Commissione.

Art. 4 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso è emanato di norma entro il mese di febbraio dell'anno accademico di riferimento del bando stesso.

Art. 5 - Rendicontazione conclusiva

1. I coordinatori delle Associazioni o dei Gruppi risultati assegnatari di finanziamenti dovranno sottoscrivere un atto di impegno per le obbligazioni che l'Associazione e/o il Gruppo andranno ad assumere. Essi saranno, inoltre, tenuti a munirsi delle eventuali autorizzazioni amministrative per l'esercizio delle attività previste, a osservare gli orari e i giorni di apertura dell'Università e ad assumersi ogni onere organizzativo e di gestione delle attività proposte. Tutte le attività finanziate e autorizzate devono essere organizzate in stretta collaborazione con le strutture dell'Università e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, nonché delle prioritarie attività didattiche curriculari ed extracurriculari. La mancata accettazione formale del finanziamento assegnato comporta la revoca automatica dello stesso. La Commissione può decidere di riassegnare i fondi ad altre iniziative, nel rispetto della graduatoria di merito.
2. A conclusione delle attività finanziate, le Associazioni studentesche o i Gruppi assegnatari di finanziamenti sono tenuti a presentare una relazione contenente l'esito delle iniziative realizzate e a rendicontare le relative spese sostenute.
3. Tutte le iniziative e attività finanziate per un determinato anno accademico devono essere espletate e completate entro il mese di febbraio dell'anno accademico successivo.
4. I contributi sono liquidati su richiesta del coordinatore di cui al precedente art. 3, comma 1, in base alla documentazione delle spese sostenute, corredata da fatture o ricevute fiscali.
5. Il saldo non verrà concesso in mancanza della rendicontazione di cui al precedente comma 2 e della documentazione di cui al precedente comma 4.
6. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro un mese dalla fine del progetto, con gli originali dei documenti giustificativi di spesa corredata da elenco analitico degli stessi.

Art. 6 – Revoca dei finanziamenti

1. La revoca dei finanziamenti, già approvati o erogati, può essere disposta, su decisione della Commissione per le attività autogestite nei seguenti casi:
 - a) rendicontazione incompleta;
 - b) utilizzo dei fondi in modo difforme da quanto approvato dalla Commissione;
 - c) mancata accettazione formale del finanziamento assegnato da parte del coordinatore.



Art. 7 – Pubblicità

1. I progetti e le attività realizzate con i contributi della progettualità studentesca dovranno essere adeguatamente pubblicizzati al fine di promuovere la partecipazione degli studenti. Le varie forme di pubblicità delle iniziative e attività finanziate dovranno recare la dicitura "*con il contributo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM*" e non potranno contenere altre forme o diciture.
2. L'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Università deve essere espressamente richiesta e concessa dalla Commissione e dal Rettore dell'Università.